



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 30 gennaio 2024

NEWS DEL GIORNO

[Fondo di solidarietà bilaterale SOLIMARE: le istruzioni Inps](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Lavoro domestico: l'Inps comunica gli importi della contribuzione dovuta](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Fondo territoriale intersettoriale Provincia autonoma Trento: istruzioni Inps](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Quando ricorre genuinamente il concetto di attività stagionale?](#)
di Redazione



NEWS DEL GIORNO

Fondo di solidarietà bilaterale SOLIMARE: le istruzioni Inps

di Redazione

L'Inps, con [circolare 23 gennaio 2024, n. 16](#), ha fornito indicazioni rispetto al Fondo di solidarietà SOLIMARE, destinato ai lavoratori occupati in imprese del settore marittimo.

La circolare, in particolare, si occupa di recepire le novelle apportate dal Decreto interministeriale dell'8 agosto 2023, a sua volta avente la finalità di dare forma alle previsioni contenute nella Legge di Bilancio per l'anno 2022 che ha modificato l'impianto del D.Lgs. 148/2015 andando a prevedere l'universalizzazione degli strumenti di ammortizzazione sociale in costanza di rapporto.

In particolare, la circolare n. 16/2024 ripercorre tutto il novellato impianto normativo inerente ai fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Rispetto al Fondo di solidarietà SOLIMARE la circolare Inps n. 16/2024 ripercorre le novelle apportate rispetto al Decreto interministeriale n. 90401 dell'8 giugno 2015 istitutivo del Fondo medesimo.

In relazione alla sopravvenuta universalizzazione degli strumenti di ammortizzazione sociale in costanza di rapporto, sono state fornite le indicazioni in merito alla copertura delle forme di ammortizzazione salariale, che è destinato alle imprese che occupano almeno un dipendente, con estensione conseguente della correlata contribuzione dovuta a finanziamento anche a quelle realtà (fino a cinque dipendenti) che in costanza di temporanea e transitoria applicazione del FIS (e prima della suddetta universalizzazione) erano escluse dall'obbligo.

Il contributo è pari allo 0,30 % delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, indipendentemente dalla soglia dimensionale del datore di lavoro, ed è ripartito nella misura di un terzo a carico lavoratore ed i restanti due terzi a carico azienda.

Le prestazioni integrabili possono essere riferite sia a causali ordinarie, sia straordinarie, e le durate massime consentite sono quelle generali previste rispettivamente dall'articolo 12 e dall'articolo 22 del D.Lgs. n. 148/2015.

Analogamente, per quanto attiene alla misura della prestazione, anche per quanto concerne il Fondo SOLIMARE trova oggi unicamente attuazione il massimale c.d. "alto".

La contribuzione addizionale resta pari all'1,50 % delle retribuzioni imponibili perse in



relazione al ricorso all'ammortizzatore sociale.

Per quanto concerne i termini per la presentazione delle domande, l'inoltro non può essere anteriore a 30 giorni rispetto all'inizio del periodo oggetto di ricorso, e non deve essere successivo a 15 giorni il concreto accesso.

Master di specializzazione

Expating e lavoro italiano all'estero

Scopri di più

Lavoro domestico: l'Inps comunica gli importi della contribuzione dovuta

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 29 gennaio 2024, n. 23](#), fornisce le indicazioni relativamente alla misura della contribuzione dovuta in ragione dei rapporti di lavoro domestico.

Tale determinazione viene effettuata con cadenza annuale in quanto è correlata all'adeguamento dell'indice Istat dei prezzi al consumo, sia rispetto alle aliquote da applicare, sia soprattutto alle annesse soglie reddituali.

Per l'anno 2024 i valori sono stati determinati in relazione all'incremento pari al 5,40 % mappato valutando la variazione percentuale considerata tra gennaio e dicembre 2023, rispetto al medesimo arco temporale dell'anno 2022.

La stessa circolare n. 23/2024 ricorda come anche nel contesto del lavoro domestico trovi applicazione il contributo addizionale inerente ai rapporti a tempo determinato.

La strutturazione della declinazione dell'onere contributivo è la medesima già vista in passato, e quindi la tabella contenuta al paragrafo 2 della circolare n. 23/2024 distingue l'importo orario dei contributi dovuti in base alle soglie di reddito e a seconda sia compresa o meno compresa la quota CUA per rapporti caratterizzati da un numero di ore di prestazione settimanale inferiore o uguale a 24 ore.

Per rapporti caratterizzati da un numero di ore pari o superiore a 25 trovano applicazione altri importi che non sono rapportati alla retribuzione oraria.

Viene distinta la quota "di cui" a carico lavoratori.

Master di specializzazione

Gestione e organizzazione dello studio e delle risorse umane

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Fondo territoriale intersettoriale Provincia autonoma Trento: istruzioni Inps

di Redazione

L'Inps, con [messaggio 26 gennaio 2024, n. 370](#), recepisce il dettato del Decreto interministeriale del 15 novembre 2023 relativo al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.

Tale intervento si pone in continuità con quelli adottati dall'Istituto in relazione al progressivo recepimento dell'universalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito operata dalla Legge di bilancio per l'anno 2022.

La platea dei potenziali beneficiari è costituita dai datori di lavoro di qualsiasi settore che, a prescindere dalla consistenza dell'organico, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, che sono altresì esclusi i Fondi di solidarietà bilaterale di cui agli articoli 26 e 27 del citato D.Lgs. n. 148/2015, ed occupano almeno il 75% dei lavoratori in forza all'interno del territorio della provincia autonoma di Trento.

Il messaggio precisa quali siano le soglie di contribuzione al ricorrere delle condizioni sopra esposte:

- 0,50 % (di cui due terzi a carico azienda e un terzo a carico lavoratore) delle retribuzioni imponibili per aziende che occupano fino a 5 dipendenti (con conseguente assegnazione del Codice Autorizzazione 7V)
- 0,80 % (di cui due terzi a carico azienda e un terzo a carico lavoratore) delle retribuzioni imponibili per aziende che occupano più di 5 fino a 15 dipendenti (con conseguente assegnazione del Codice Autorizzazione 6G)
- 0,90 % (di cui due terzi a carico azienda e un terzo a carico lavoratore) delle retribuzioni imponibili per aziende che occupano più di 15 dipendenti (con conseguente assegnazione del Codice Autorizzazione 2C).

Master di specializzazione

**Welfare aziendale e politiche
retributive**

Scopri di più



Quando ricorre genuinamente il concetto di attività stagionale?

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 15 novembre 2023, n. 31755, ha stabilito che in tema di qualificazione come stagionale delle attività di cui dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 368 del 2001, è stato affermato, che, seppur nel mutato quadro normativo della disciplina dei contratti a tempo determinato, nel concetto di attività stagionale possono comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche situazioni aziendali collegate ad esigenze d'intensificazione dell'attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico produttiva. La normale attività è quella che il singolo imprenditore, nell'esercizio dei poteri suoi propri (artt. 2082, 2086, 2555 c.c.) ha stabilito come scopo oggettivo del suo operare, riguardo al che egli deve pertanto strutturare l'azienda ed impiantare la relativa organizzazione (con particolare riferimento a quella del lavoro) onde assicurarne l'adeguato funzionamento. L'attività stagionale è aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta ed implica un collegamento con l'attività lavorativa che vi corrisponde, anche solo dal tipo di prestazione richiesta al lavoratore, l'esigenza di una sua limitazione temporale.

Master di specializzazione

Contenzioso del lavoro

Scopri di più